

NOTA ILLUSTRATIVA (Art.5 del Decreto 1° ottobre 2013)

Il presente documento è previsto dall'art.5 del Decreto 1° ottobre 2013 "Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'art.25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91".

Fermo restando il contenuto previsionale complessivo del bilancio per l'esercizio 2015, predisposto ai sensi del DPR 97/2003 ed approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 17 dicembre 2014, in considerazione dell'adesione dell'Autorità Portuale di Ancona sia alla sperimentazione di cui al DPR 4 ottobre 2013, n.132 recante "Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche", sia alla sperimentazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2013 "Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'art.25, n.91 ed istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi", il suddetto bilancio è stato riformulato e riclassificato per essere sottoposto nuovamente all'approvazione degli Organi preposti.

La Legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" ha previsto all'art.2, comma 1, l'adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

Con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, sono state date disposizioni per l'attuazione dell'art.2 della predetta Legge 196/2009 e, in particolare, è stabilito, all'art.4, che le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione definendo le caratteristiche del piano dei conti, le voci del piano dei conti e il contenuto di ciascuna voce. Il Decreto dispone, altresì, che le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il sistema delle regole contabili del medesimo decreto, nonché con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, nel rispetto del Regolamento CE 479/2009 del Consiglio, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità Europea. L'art.5 individua il piano dei conti come strumento per l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili da parte delle pubbliche amministrazioni che consente la registrazione di ciascun evento gestionale

contabilmente rilevante e che è in grado di assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale.

All'art.25 del medesimo decreto 91/2011, è prevista, altresì, la tenuta della contabilità finanziaria secondo il nuovo principio della competenza finanziaria.

Ai sensi dell'art.9 del medesimo d.lgs.91/2011, inoltre, la rappresentazione delle spese deve avvenire secondo le finalità delle stesse (missioni).

A tal fine è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 recante "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91" e, con la circolare n.23 del 13 maggio 2013 del Ministero dell'Economia delle Finanze, sono state date indicazioni per l'applicazione del citato DPCM 12 dicembre 2012.

A riguardo, già nel mese di gennaio 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con lettera prot.677, ai fini dell'applicazione del citato art.9 del D.Lgs.91/2011, aveva convenuto di individuare quali missioni e programmi quelli previsti per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come annualmente aggiornati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per la predisposizione del bilancio dell'esercizio 2015 sono stati presi a riferimento le missioni ed i programmi pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - "Missioni e programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato", edizione novembre 2014, per la classificazione nella legge di bilancio dello Stato per il triennio 2015-2017.

Per la classificazione delle spese del bilancio per il triennio 2015-2017 dell'Ente si rinvia all'unito documento denominato "All.6 - Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi", previsto dal D.P.R. 1° ottobre 2013.

Il decreto 1° ottobre 2013 "Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria" stabilisce, all'art.3 "Modalità applicative della sperimentazione", comma 2, che le disposizioni concernenti la sperimentazione sono applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente riguardo al principio contabile applicato della competenza finanziaria.

Il medesimo art.3, al comma 3, stabilisce che, con riferimento ai soli schemi di bilancio, la sperimentazione è effettuata "in parallelo" affiancando agli attuali bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, quelli previsti dal medesimo decreto 1° ottobre 2013.

Dal raffronto dei due bilanci predisposti secondo i differenti principi contabili potranno essere formulate le valutazioni in merito allo svolgimento della sperimentazione.

Con la citata determina del Ragioniere Generale dello Stato, datata 16 ottobre 2014, all'art.3, comma 1, è previsto che, al fine di consentire la valutazione dei risultati della sperimentazione, i referenti di ciascuna amministrazione individuata per la sperimentazione medesima, comunicano, ai preposti Uffici dell'Ispettorato Generale di Finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le criticità e le difficoltà incontrate nel dare attuazione alle disposizioni concernenti la sperimentazione e le richieste di chiarimenti connesse all'applicazione dei principi contabili generali e applicati. Al comma 2 del medesimo art.3, è previsto che, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, potranno essere aggiornati i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al Decreto 1° ottobre 2013.

All'art.4, comma 3, della citata determina del Ragioniere Generale dello Stato, è previsto, al termine dell'esercizio 2015, e successivamente ogni sei mesi, da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza - la predisposizione di una relazione sui risultati ottenuti da sottoporre alla firma del Ministero dell'economia e delle Finanze per la trasmissione alle Camere.

In relazione a tutto quanto sopra, per la riformulazione del bilancio di previsione 2015 e del triennale 2015-2017, si è proceduto:

- alla riclassificazione delle voci di entrata e di spesa mediante l'adozione del nuovo "piano dei conti integrato" con le modifiche ed integrazioni già apportate dal gruppo di lavoro (di cui fa parte l'Autorità Portuale di Ancona) designato per la sperimentazione del piano medesimo e che è ancora in corso;
- all'applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria (cosiddetta "finanziaria potenziata")
- alla rappresentazione della spesa secondo la finalità della stessa, ovvero per missione e programmi.

Per quanto concerne i contenuti previsionali per il triennio 2015-2017, si conferma quanto esposto nel bilancio predisposto ai sensi del DPR 97/2003.

Riguardo, invece, alle modalità di imputazione delle entrate e delle spese, si precisa quanto segue:

- sia le entrate che le spese di parte corrente sono previste in scadenza nell'esercizio di riferimento;
- le spese in conto capitale, in particolare quelle destinate alla realizzazione degli interventi infrastrutturali (non si prevedono entrate in conto capitale ad eccezione dei rimborsi per prestiti al personale), risultano riformulate in considerazione della scadenza delle prestazioni (stati avanzamento lavori) e hanno comportato un accantonamento in apposita voce "Fondo vincolato pluriennale", fra le spese in conto capitale, per l'importo che si suppone non possa andare in scadenza nell'anno di riferimento già considerato.

Per la composizione del predetto fondo si rinvia all'apposito documento allegato al presente bilancio.

- fra le spese correnti è appostata la previsione per il conto di nuova istituzione denominato "Fondo svalutazione crediti", quale accantonamento per crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Tale accantonamento non può essere oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

Per la composizione del citato fondo si rinvia all'apposito documento allegato al presente bilancio.

- il Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro per il personale dipendente, già stanziato nel bilancio approvato fra le spese in conto capitale secondo le disposizioni del codice civile, è previsto, secondo il nuovo piano dei conti, fra le spese correnti (oneri per il personale).
- le entrate e spese relative alle attività commerciali dovranno essere contabilizzate al lordo dell'Iva, ai sensi del "principio contabile applicato della competenza finanziaria" di cui all'allegato 2 al decreto 1° ottobre 2013, e diventa rilevante la contabilità separata extracontabile, regolata secondo le norme fiscali. La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate correnti, l'eventuale credito Iva o, tra le spese correnti, l'eventuale debito.

Al momento, nel bilancio riformulato, per difficoltà di imputazione di tale imposta alle pertinenti voci di entrata e/o di spesa, l'applicazione del citato principio contabile non trova raffigurazione (l'Iva sulle attività commerciali è ancora prevista fra le partite di giro sia in entrata che in uscita), salvo dare attuazione, comunque, al suddetto principio, nel corso della gestione. La differente procedura comporterà inevitabilmente una variazione di bilancio (fatti salvi gli opportuni approfondimenti).

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario Patrimoniale
Rag. Marisa Bontempi

Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

Il Presidente
Rodolfo Giampieri